



Città di Mesagne

---

**REGOLAMENTO  
PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI  
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 dell'11 giugno 2018

Indice:

ART. 1 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI  
ANTICIPATE DI VOLONTÀ RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI

ART. 2 – DEFINIZIONE

ART. 3 - ISCRIZIONE

ART. 4 – MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO – INFORMAZIONE E MODULISTICA

ART. 1  
ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE  
DELLE DICHIARAZIONI  
ANTICIPATE DI VOLONTÀ  
RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI

1. Il Comune di Mesagne, nell'ambito della propria autonomia e potestà regolamentare, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.) presso l'Ufficio Servizi Demografici.

ART. 2  
DEFINIZIONE

1. Con l'espressione "Dichiarazione Anticipata di Trattamento" – D.A.T. – (detto anche testamento biologico o di vita) si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di volontà, sottoscritto dalla persona che indica i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposta, in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La persona che lo redige nomina uno o più fiduciari che divengono, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, i soggetti chiamati a dare fedele espressione della volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

2. Nel testamento biologico la persona può descrivere le sue volontà anche per quanto riguarda il fine vita, la donazione degli organi, le funzioni religiose ed il rito funerario, la cremazione o la tumulazione del proprio corpo.

ART. 3  
ISCRIZIONE

1. L'iscrizione al Registro può essere richiesta dai cittadini maggiorenni e capaci di intendere e di volere residenti nel Comune di Mesagne ed ha come finalità quella di consentire l'iscrizione nominativa, mediante istanza con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutti i cittadini che hanno redatto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento (D.A.T.).

2. Le iscrizioni nel Registro devono rispettare la forma prevista dall'art. 4 della L. 219/2017 ed avvengono sulla base di un'istanza–dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, alla quale il dichiarante allega, in busta chiusa, il documento che raccoglie la dichiarazione anticipata di volontà relativa ai trattamenti di natura medica, nella quale il cittadino esprime la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante, o in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione. Per il deposito delle DAT presso il Registro, non è obbligatoria la presenza del fiduciario e della relativa accettazione di nomina.

3. Le buste debitamente sigillate sono depositate e conservate presso l'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Mesagne. Il suddetto Ufficio, a richiesta degli interessati, rilascia copia dell'istanza-dichiarazione ricevuta dal cittadino con annotato il numero di iscrizione al Registro.

4. Nella medesima istanza l'interessato dichiara di aver nominato uno o più fiduciari, con lo specifico compito di informare gli Organismi Sanitari, l'Autorità Giudiziaria, se ricorre il caso, ed il Comune, del verificarsi delle condizioni che rendono necessario utilizzare la D.A.T..

5. Ciascun fiduciario che si trovi nella condizione di fare valere la dichiarazione, stante lo stato di salute del dichiarante, può richiedere la busta contenente la dichiarazione di volontà presentandosi direttamente all'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Mesagne, rilasciando apposita ricevuta. La busta può altresì essere consegnata o inviata all'Autorità Giudiziaria o agli Organismi Sanitari su esplicita richiesta. La consegna della busta va annotata sul Registro.

6. L'inserimento di qualsiasi documento nel Registro è effettuato in modo che siano garantite la certezza della data di presentazione e dell'identità del dichiarante.

7. L'accesso al Registro è esente da qualsiasi imposta, tributo, tassa e diritto ai sensi dell'art. 4 della L. 219/2017.

#### ART. 4 MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO INFORMAZIONE E MODULISTICA

1. Il venire meno della residenza nel Comune di Mesagne non comporta la cancellazione dal Registro.

2. L'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Mesagne cura la tenuta del Registro sia su supporto cartaceo che informatico, secondo modalità e criteri determinati dal Responsabile del Servizio.

3. Il Comune ed i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro non possono essere chiamati a rispondere per il contenuto, l'efficacia, l'opponibilità e qualsiasi altro effetto delle DAT e degli atti ad esse allegati depositati.

4. L'istanza-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento (D.A.T.) avrà un numero progressivo e verrà annotata sul Registro. L'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Mesagne provvede ad assumere l'istanza al protocollo generale dell'Ente Comunale. All'istanza-dichiarazione e alla busta allegata contenenti la D.A.T. vengono attribuite lo stesso numero annotato sul Registro. Sul Registro verranno altresì annotati i nominativi dei fiduciari.

5. Il dichiarante può revocare in qualunque momento la Dichiarazione Anticipata di Trattamento. La revoca comporta la restituzione della busta contenente la dichiarazione anticipata di volontà, con conseguente annotazione sul Registro.
6. Il fiduciario può revocare in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, la sua accettazione di nomina con atto scritto da allegare alla Dichiarazione Anticipata di Trattamento del disponente. In questo caso, l'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Mesagne è tenuto ad informare il disponente nei 5 giorni successivi al deposito della revoca di nomina.
7. Il dichiarante può modificare la dichiarazione resa, mediante la consegna di altra dichiarazione in busta chiusa e la revoca della precedente, con le stesse modalità previste per l'iscrizione.
8. La revoca della dichiarazione non comporta nessun obbligo per l'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Mesagne di comunicazione ai fiduciari; tale adempimento rimane a carico e a discrezione del dichiarante.
9. Il dipendente incaricato dell'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Mesagne, accettante l'istanza, non conosce il contenuto della Dichiarazione Anticipata di Trattamento (D.A.T.) o testamento biologico, depositato e conservato come sopra in busta chiusa, che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti della dichiarazione stessa.
10. Le buste contenenti le dichiarazioni di volontà verranno distrutte dopo sei mesi dalla avvenuta conoscenza della morte del dichiarante.